

Allegato "C" alla raccolta n. 1541

Statuto dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore  
Ente del Terzo Settore

Art. 1

E' costituita la "Associazione Italiana per lo Studio del Dolore Ente del Terzo Settore" o, in breve "AISD ETS"

L'Associazione di promozione sociale non ha scopo di lucro.

Art. 2

La sua durata è perpetua.

Art. 3

Essa ha sede a Roma.

Art. 4

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- la promozione e l'incoraggiamento, secondo l'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997, la ricerca di particolare interesse sociale sui meccanismi fisiopatologici del dolore e sulle sindromi dolorose e delle cure palliative, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei sofferenti, sotto il profilo socio-assistenziale e socio-sanitario;
- l'aggiornamento, l'informazione, l'istruzione e la formazione professionale di formazione permanente nei confronti degli Associati e dei non Associati con programmi annuali di attività formativa anche per l'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Per le finalità di utilità sociale, come definite dall'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997, in conformità all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente di promuovere, favorire e sostenere:

1. la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza socio-sanitaria;
2. la promozione della ricerca scientifica;
3. la promozione di studi clinici e trials principali;
4. la formazione degli operatori sanitari;
5. la corretta informazione rivolta all'opinione pubblica circa tutti gli aspetti che riguardano il dolore e le possibili terapie, per contrastare le informazioni "fake news".

Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura ed in particolare con lo Stato, le regioni e le province e gli altri enti pubblici territoriali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore (ad esempio gadget, libri, poster e simili).

Art. 5

Per perseguire alti risultati, l'Associazione prevede anche la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri orga-

nismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione persegue i propri scopi statutari mediante: l'organizzazione di congressi scientifici nazionali; riunioni scientifiche e convegni periodici; la partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle offerte formative; la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate; la pubblicazione di una propria rivista, o l'adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società e la pubblicazione di un notiziario quale momento periodico di informazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della medesima Associazione; la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale; l'adesione a iniziative internazionali aventi le stesse finalità; il collegamento con Società Nazionali e Internazionali di Medicina del Dolore e specialità attinenti.

#### Art. 6

L'Associazione elabora linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M., promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

#### Art. 7

L'Associazione non effettua attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e dei suoi oggetti statutari.

#### Art. 8

L'Associazione non ha alcuna finalità sindacale.

#### Art. 9

L'Associazione finanzia le attività sociali attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici non ché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

#### Art. 10

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

#### Art. 11

Ogni evento organizzato dall'Associazione dovrà prevedere una verifica dello stesso, a cura degli utenti, da cui si possa agevolmente dedurre la qualità dei contenuti dell'evento e la qualità dei Relatori e o dei Tutors.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato scientifico che si occupa di verificare la qualità scientifica degli eventi e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico svolge la propria funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da almeno 3 (tre) membri, che siano associati all'Associazione, con documentata esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione nell'ambito della Medicina del dolore.

I membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presiden-

te e non devono essere membri del Consiglio Direttivo in carica. La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico corrisponde alla durata del mandato del Presidente in carica al momento della nomina. Alla scadenza del mandato, i membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati, tutti o in parte, dai successivi Consigli Direttivi. All'interno dei 3 (tre) membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore del Comitato che avrà la funzione di primus inter pares e si farà carico dei rapporti con il Consiglio Direttivo e dell'organizzazione del lavoro del Comitato stesso. I membri del Comitato Scientifico non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se non su invito del Presidente. L'accettazione dell'incarico all'interno del Comitato non prevede retribuzione. Il Comitato Scientifico deve riunirsi almeno una volta all'anno, anche solo per via telematica, e ha l'obbligo di inviare al Presidente in carica una relazione annuale sull'attività intrapresa.

L'attività scientifica svolta dall'Associazione e valutata dal Comitato Scientifico dovrà essere oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che di terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

#### ASSOCIATI

##### Art. 12

L'Associazione comprende membri ordinari, membri onorari e membri sostenitori. I membri hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa e costituiscono l'Assemblea.

##### Art. 13

Possono divenire membri ordinari, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale (senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro), purché interessati allo studio del dolore e in possesso di laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale.

Pertanto l'Associazione deve essere considerata, ai fini del riconoscimento del Ministero della Salute, come Società Scientifica multidisciplinare.

Coloro che aspirino a divenire membri ordinari debbono essere presentati da due soci e la loro domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di membro ordinario viene perduta per indegnità o per ritardo nel pagamento per due anni consecutivi della quota associativa, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo.

La quota dell'anno in corso deve essere rinnovata entro il 31 ottobre del medesimo anno.

##### Art. 14

Possono divenire membri onorari persone ed Enti che hanno portato un notevole contributo nel campo della ricerca e della terapia del dolore.

Essi, su proposta del Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea dei Soci ed hanno tale ruolo finché lo desiderano.

I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare all'Assemblea dei Soci.

##### Art. 15

Possono divenire membri sostenitori persone, Enti pubblici e privati, Azien-

de che vogliano sostenere le attività dell'Associazione.

Essi sono approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno tale veste fin ché duri il loro sostegno delle attività sociali. I membri sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo parteci pare all'Assemblea dei Soci.

personalmente o con un loro Rappresentante. I soci sostenitori sono tenu ti al pagamento di una quota annuale in forma di donazio ne liberale.

#### Consiglio Direttivo

##### Art. 16

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dai soci durante l'assemblea dei soci con scrutinio segreto come da apposito regolamento e composto da Presidente, Presidente Uscente, Vice Presidente, Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere, cinque Consiglieri e dai Presidenti dei Consigli diretti vi precedenti, i quali partecipano alle riunioni con ruolo consultivo senza diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono ricoprire la stessa carica per oltre un biennio di seguito. Essi possono, tuttavia, essere rieletti membri del Consiglio Direttivo.

Su invito del Presidente partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti Regionali, i Soci Onorari, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori, i Coordinatori delle Sezioni Speciali, nonché ogni altro soggetto il cui intervento sia giudicato utile o opportuno dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo entra in carica il primo gennaio del biennio e scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono rilasciare dichiarazione dei propri conflitti di interesse. Né il presidente, rappresentante legale dell'Associazione, né l'eventuale amministratore e i promotori devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Al momento dell'assunzione della carica dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione in merito al potenziale conflitto d'interessi, che verrà regolato e gestito secondo quanto previsto dal codice etico dell'Associazione.

##### Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche mediante modalità telematiche, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei Membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed alle eventuali modifiche delle quote sociali. Per deliberare occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

##### Art. 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo è presieduto dal Consigliere più anziano. In assenza del Segretario, chi presiede decide chi redige il verbale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto.

##### Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

##### Art. 20

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei ter-

zi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del l'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 21

Il Segretario è responsabile del buon mantenimento dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Egli cura, inoltre, i rapporti con i membri dell'Associazione.

Art. 22

Il Tesoriere è responsabile dei bilanci dell'Associazione.

Art. 23

Per promuovere una rete capillare nel territorio, è presente la figura del rappresentante regionale da eleggersi in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità. Il rappresentante regionale è eletto dai soci ordinari di ogni regione. In assenza di candidati regionali o degli elettori di alcune regioni l'Associazione deve prevedere comunque la presenza di rappresentante di riferimento in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della stessa disciplina.

Art. 24

E' esclusa qualsiasi retribuzione delle Cariche sociali, ad esclusione del Revisore dei conti nel caso sia nominato un professionista esterno.

Assemblee

Art. 25

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno 5 giorni prima. L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata in luogo di verso dalla sede e può svolgersi anche con modalità telematiche.

Art. 26

L'Assemblea regolarmente costituita delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto (sulle quali i Soci possono dare la propria approvazione anche per lettera, salvo approvarle in via definitiva durante la successiva Assemblea) e su quant'altro è ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 27

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i membri in regola con il pagamento della quota annuale associativa, i membri onorari ed i membri sostenitori, questi ultimi personalmente o con loro rappresentante.

I membri onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente ed al Segretario constatare il diritto dei Soci di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato da chi ha presieduto e da chi lo ha redatto. I verbali sono custoditi a cura del Presidente in carica, finché non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Controversie

##### Art. 30

Tutte le eventuali controversie sociali fra i Soci e fra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

##### Art. 31

#### Patrimonio dell'Associazione

##### A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

##### B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o

compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### Art. 32

#### Bilancio

Il Consiglio redige il bilancio consuntivo e preventivo che sono approvati dall’Assemblea Ordinaria entro i primi 6 mesi dell’anno successivo. Per dare trasparenza alle attività dell’Associazione i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti vengono pubblicati nel sito dell’Associazione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore (già ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione si avvale anche di prestazioni volontarie e delle collaborazioni di terzi.

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Dello scioglimento e liquidazione

Art. 33

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme e del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

F.to: Gabriele Finco

F.to: Francesco Di Marcantonio Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI  
DELL'ART. 22, DEL D.LGS 82/2005, FIRMATO COME PER LEGGE,  
CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

Roma, 25 marzo 2024